

Bozza 11-2-2015 ore 20,00

**RIORDINO DEI GIOCHI
(MASTER)**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI GIOCHI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 11
MARZO 2014, N. 23

pr. in cart. macchina
onorevole
art 86 art 88
TULPS
Blupp
VCS

numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell'esercizio ovvero dal personale addetti di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera.

4. I giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), sono consentiti negli esercizi generalisti primari, ancorchè non all'interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3. quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne.

5. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è consentito nelle sale da gioco (*gaming hall*) senza le limitazioni strutturali dello spazio dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco (*gaming hall*) il gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se in esse sono installati ed operativi non meno di dieci [memor: vuol dire un esercizio di circa 250 mq] apparecchi di tale specie.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, sono stabilite le eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco (*gaming hall*) di cui ai commi 2 e 5, e quelle occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei minori di età, nonché la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del giocatore. Con il medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 12

(art. 14, co. 2 lett g) terzo periodo della l. n. 23/2014)

(Modifica del Tulps)

1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

a) all'articolo 86:

- 1) nel primo comma sono soppresse le parole "né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o";
- 2) il quarto comma è soppresso;

b) all'articolo 88:

- 1) nel comma 1, dopo le parole "l'esercizio delle scommesse", sono inserite le seguenti: ", nonché di ogni altro gioco pubblico con vincita in denaro soggetto a riserva dello Stato,";
- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è altresì necessario per l'attività di produzione, importazione, distribuzione, nonché di gestione, anche indiretta, di apparecchi di cui all'articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2 del decreto legislativo 2015, n.". [N.B.: si devono indicare gli estremi di questo decreto legislativo]

Art. 13

(art. 14, co. 2 lett. e), f), g) l. n. 23/2014)

articolo, entrate in vigore anteriormente al predetto termine semestrale, nei riguardi dei punti di offerta di giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) ad e), che si sono conformati ai più elevati livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità.

CAPO V

ABILITAZIONE ALL'OFFERTA DI GIOCO

Art. 14

(art. 14, co. 2 lett. e) e f) l. n. 23/2014)

(Titoli abilitativi)

1. L'esercizio legale dell'attività di offerta dei giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, presuppone il conseguimento dei titoli abilitativi costituiti da una concessione rilasciata dall'Agenzia e dal provvedimento di cui all'articolo 88 del Tulp. In particolare, il previo conseguimento del provvedimento di cui all'articolo 88 del Tulp è richiesto al concessionario, nonché, ove l'organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, dal gestore, dall'esercente e dal terzo incaricato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'edificio o il locale nel quale opera il punto di offerta di gioco deve essere altresì dotato di ogni altro titolo abilitativo idoneo a stabilirne la conformità alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 86 del Tulp validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto sono convertiti, relativamente ai soli loro effetti abilitativi per l'offerta di giochi pubblici, in provvedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Tulp qualora il loro destinatario abbia altresì i requisiti necessari per il conseguimento di un provvedimento di cui all'articolo 88 del Tulp, previa presentazione della eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'ottenimento di tale ultimo provvedimento.

4. Il titolo di concessione conseguito dai soggetti della rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, vale anche agli effetti dell'articolo 88 del Tulp.

Art. 15

(art. 14, co. 2 lett. e) e f) l. n. 23/2014)

(Disposizioni procedurali)

1. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti interessati e contestualmente assicurare una procedura uniforme a livello nazionale, per il rilascio in forma unitaria dei titoli abilitativi occorrenti per l'esercizio dell'attività di offerta dei giochi pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, valgono, in attesa della piena operatività di un apposito sistema di comunicazione telematica, le seguenti disposizioni:

- a) l'Agenzia opera in qualità di sportello unico;
- b) il soggetto richiedente rivolge unica istanza all'Agenzia per il conseguimento dei titoli abilitativi di competenza statale, inoltrandola, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia;
- c) alla domanda sono allegati le copie dei provvedimenti abilitativi non statali, già rilasciati al richiedente, in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza;
- d) l'Agenzia inoltra, per quanto di competenza, al competente ufficio del Ministero dell'interno la domanda e i relativi allegati con modalità informatiche, specificando se nulla osta al rilascio

Art. 7

(art. 14, co. 2 lett. b) e c) l. n. 23/2014)
(Istituzione e disciplina dei giochi)

1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui è consentita la pratica sono:

- a) giochi mediante apparecchi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a);
- b) giochi mediante apparecchi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b);
- c) scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati;
- d) giochi di ippica nazionale;
- e) bingo;
- f) giochi numerici a quota fissa;
- g) giochi numerici a totalizzazione nazionale;
- h) concorsi pronostici sportivi, inclusi quelli ippici;
- i) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
- l) giochi a distanza.

2. Con regolamento emanato ai sensi del comma 4 e dell'articolo 8 sono individuate le tipologie di gioco pubblico senza vincita in denaro, nonché quelle di puro intrattenimento, riservate allo Stato e delle quali è consentita la pratica, per la cui partecipazione sia comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro. Con lo stesso regolamento sono altresì individuate, fra tali tipologie di gioco, quelle per le quali non occorre il rispetto di alcuna regola tecnica.

3. In caso di prelievo tributario sulla raccolta di giochi pubblici, con legge è stabilita la fattispecie imponibile, il soggetto passivo e la misura massima dell'imposta. Per le tipologie di giochi di cui al Titolo V del presente decreto la misura massima dell'imposta è quella stabilita in relazione alle singole tipologie di gioco pubblico in esso previste.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, stabilisce di volta in volta il gioco pubblico che, nell'ambito delle tipologie di cui al comma 1, lo Stato voglia organizzare ed esercitare, disciplinandone le forme di gioco, la posta massima di partecipazione, la misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, nonché la misura del prelievo per ciascuna tipologia di gioco nei limiti della misura massima di cui al comma 3. Con il regolamento sono altresì stabiliti i livelli essenziali di informazione al pubblico relativa alla percentuale di probabilità di vincita che il giocatore ha nel singolo gioco, nonché di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro.

5. Nel rispetto della disciplina di cui al comma 4, nonché del principio del legittimo affidamento in considerazione delle convenzioni di concessione eventualmente in atto, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia si provvede alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, ivi incluse quelle idonee ad assicurare la non prevedibilità del risultato e, in relazione ai giochi mediante estrazione, la equiprobabilità del risultato, nonché la posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla sua partecipazione, la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, la individuazione della misura di aggi, diritti o proventi.

Art. 8

- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11.

Art. 77

*(Gioco mediante apparecchi senza vincita in denaro,
con ricompensa di modico valore o di puro intrattenimento)*

1. Si considerano altresì apparecchi e congegni per il gioco lecito, che in nessun caso possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- c) quelli meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e b), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Gli apparecchi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per le manifestazioni a premio. Se erogano premi, gli stessi possono essere costituiti esclusivamente da oggetti di modico valore ovvero da tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il regolamento di cui al comma 3, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per il ritiro di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di offerta di gioco.

3. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite la disciplina amministrativa degli apparecchi di cui al comma 1, ivi inclusa la determinazione degli esercizi presso i quali gli stessi possono essere installati e la determinazione del parametro numerico di apparecchi per superficie dei medesimi esercizi, nonché le loro regole tecniche di produzione.

4. I commi da 3 a 11 dell'articolo 110 del Tulp sono abrogati [n.b. *non* inserire nell'articolo sulle abrogazioni]. Le disposizioni di cui a tali commi continuano comunque ad esplicare i loro effetti relativamente ai rapporti sorti sulla loro base e non ancora definiti, nonché ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I riferimenti normativi alle tipologie, modalità e limiti di gioco, sanzioni di cui alle disposizioni previste dai commi da 3 a 10 dell'articolo 110 del Tulp, ovunque ricorrenti, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni degli articoli 53, 76 e 77 del presente decreto.

Art. 78

1. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al quindici per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

CAPO II

GIOCO MEDIANTE APPARECCHI

Art. 76

(Gioco mediante apparecchi con vincita in denaro)

1. Fuori dai casi di apparecchi di cui ai commi 2 e 3 ovvero di macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato, sono vietati gli apparecchi per il gioco automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio, in denaro o in natura, ovvero vincite in denaro di valore superiore ai limiti fissati al comma 2.

2. Fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere, rispettivamente, a) e b):

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti della Agenzia, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque le sue regole fondamentali. Con provvedimento della Agenzia può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla presente lettera;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;